

OPUS DEI / UN ENTE CONOSCIUTO
E RICONOSCIUTO DALLO STATO

La libertà religiosa è la prima libertà

di GAETANO LO CASTRO

Sotto il profilo strettamente giuridico, il problema, recentemente sollevato da taluni giornali e che ha trovato eco in alcune interpellanze parlamentari, della liceità nel nostro ordinamento dell'Opus Dei, non presenta difficoltà di soluzione.

Il giudizio sulla liceità o illiceità di un ente va ovviamente condotto con riferimento a parametri valutativi offerti dal diritto. La legge, chiamata in causa dagli organi prima menzionati, che dovrebbe offrire questi parametri di valutazione, è la legge del 25 gennaio 1982 n. 17, che proibisce le associazioni segrete, in attuazione del divieto previsto nell'art. 18 della Costituzione. Questa legge, com'è noto, definisce segrete e conseguentemente vieta le *associazioni* che occultando la loro esistenza, ovvero tenendo segrete congiuntamente finalità e attività sociali, ovvero rendendo sconosciuti, in tutto o in parte e anche reciprocamente, i soci, «svolgono attività diretta a interferire nell'esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche a ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici, nonché di servizi pubblici essenziali di interesse nazionali» (art. 1).

Nel caso considerato, neppure uno dei parametri valutativi dell'illiceità dell'ente, previsti dalla legge, trova applicazione.

È bene ricordare in via preliminare che l'Opus Dei, già nella sua primigenia per quanto provvisoria configurazione giuridica canonistica, configurazione destinata successivamente a essere modificata, abbia chiesto e ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica nello Stato; personalità conferita dapprima alla Procura generalizia di quel che allora si denominava «Società sacerdotale della Santa Croce (Opus Dei)» Con Decreto del Capo provvisorio dello Stato del 27 dicembre 1947 n. 1770 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1948 n. 81), e, poi, alla Provincia italiana della medesima società con D.P.R. dell'11 febbraio 1952 n. 112 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 1952 n. 64).

Già sotto tale profilo appare evidente il corretto comportamento dei rappresentanti dell'ente: pur nella persuasione della provvisorietà della configurazione giuridica canonistica allora data all'ente; pur potendo questo vivere nel nostro ordinamento come ente di fatto, vollero tuttavia assoggettarlo alle valutazioni previste dalle leggi dello Stato, nel momento in cui l'ente chiese

6 agosto 1966 e nella cost. ap. *Regimini Ecclesiae Universae* del 15 agosto 1967, infine previsto dal nuovo Codice di diritto canonico, che, nei can. 294-297, ne determina il regime giuridico fondamentale.

Nessuno può pensare che si è arrivato a questo improvvisamente e surrettiziamente. L'introduzione nella Chiesa di una istituzione giurisdizionale a completamento della sua struttura costituzionale rappresenta un evento straordinario nella sua storia, che è stato preparato da lunghi studi, condotti con l'attenzione e la serietà richiesta dall'importanza dello stesso.

Per la prima attuazione pratica della figura della Prelatura, che si è avuta appunto con l'Opus Dei, la Santa Sede ha persino consultato — fatto mai avvenuto nella storia della Chiesa — le Conferenze episcopali e i vescovi di tutte le diocesi del mondo ove l'Opus Dei svolge le sue attività pastorali, e cioè ben i due terzi dell'episcopato mondiale. Se si deve parlare di «accoglienza» di un fenomeno giuridico-pastorale da parte della Chiesa universale, questo è appunto il caso qui rappresentato.

Le norme che regolano la Prelatura Opus Dei, oltre quelle generali del Codice, sono sancite nella sua legge istitutiva, la cost. ap. *Ut sit* e negli statuti attribuiti alla Prelatura dalla S. Sede, denominati *Codex Iuris particularis Operis Dei* (d'ora in avanti citati con C.i.p.), richiamati nell'art. II della predetta cost. ap. e i cui tratti salienti, per quanto riguarda natura giuridica, finalità, competenza giurisdizionale del Prelato, rapporti con le altre autorità, sono indicati nella *declaratio* della S. Congregazione dei Vescovi *Praelaturae personales* del 23 agosto 1982, dapprima pubblicata nell'*Osservatore Romano* del 28 novembre 1982 e poi, ufficialmente, nel ricordato numero degli *Acta Apostolicae Sedis*.

Queste norme statutarie, regolando interamente la materia, abrogano, a norma del can. 20 del Codice di diritto canonico, tutte le precedenti disposizioni riguardanti l'ente.

L'autonomia del potere temporale

Dalle norme generali del Codice; dalla legge istitutiva, pubblicata e promulgata nelle forme volute dal diritto (la cui ignoranza, in base a un principio generale sancito nel n. 15 e 2 del Codice, non può essere presunta); dalla *declaratio*, pubblicata nella stessa forma; dal C.i.p., pur esso pubblico e accessibile, si desume la natura dell'ente «Prelatura personale» (ente di carattere giurisdizionale, facente parte della struttura gerarchica costituzionale della Chiesa, can. 295 e 1 del Codice); l'estensione della giurisdizione della Prelatura, che riguarda i chierici in essa incardinati e i laici che si dedicano alle opere apostoliche della Prelatura, limitatamente per questi ultimi agli obblighi da essi assunti per lo svolgimento dell'opera pastorale della Prelatura stessa

(art. III della cost. ap. *Ut sit*); le finalità della Prelatura, di natura strettamente spirituale (santificazione di fedeli secondo una spiritualità secolare; diffusione della dottrina, solennemente proposta dal Concilio Ecumenico Vaticano II nella cost. *Lumen Gentium*, della chiamata universale alla santità e del valore santificante del lavoro professionale ordinario) (art. 2 del C.i.p.); l'organizzazione della Prelatura e i suoi modi di operare (con norme assolutamente rispettose dell'autonomia dell'ordine temporale: si dispone fra l'altro che i fedeli della Prelatura compiano i doveri del proprio stato e si comportino nella loro attività o professione sociale «summa semper cum reverentia pro legitimis societatis civilis legibus»: art. 3 par. 2 C.i.p.; si dispone di non nascondere l'appartenenza alla Prelatura, rifuggendo questa da ogni clandestinità o segretezza: art. 89 e 2 del C.i.p.; si restringe il potere delle autorità della Prelatura esclusivamente al campo religioso-spirituale, essendo loro proibito «del tutto (*omnino*) di dare qualsiasi consiglio» in materia professionale e nelle scelte sociali, politiche ecc.: art. 88 e 3 del C.i.p.); i diritti-doveri reciproci della Prelatura e dei suoi fedeli; e tutti quegli altri aspetti che permettono di darne una sicura qualificazione giuridica.

Un assurdo giuridico

È fin troppo evidente come questo ente, facente parte della struttura giurisdizionale gerarchica della Chiesa, non possa rientrare per nessun aspetto nelle previsioni della legge statale sulle associazioni segrete; vuoi intanto per la sua natura giuridica: trattasi di un ente istituzionale e non associativo; vuoi per le finalità perseguite: esclusivamente spirituali e religiose; vuoi per il modo di perseguirle: nell'assoluto rispetto delle leggi dello Stato, dell'autonomia dell'ordine temporale, rifuggendo da segretezza; e tutto ciò da sempre, fin dal suo primo apparire nella Chiesa, con una prassi costante, che rappresenta il suo contributo ecclesiale, prassi raccolta nelle varie disposizioni datesi nel tempo, solennemente approvate dalle autorità ecclesiastiche a tutti i livelli: vescovi e S. Sede; prassi ora rappresentata e disposta nelle norme istitutive della Prelatura.

Ma, in verità, una volta accertato che l'Opus Dei, in quanto Prelatura personale, fa parte della struttura gerarchica costituzionale della Chiesa (e tale non può che essere considerata dallo Stato), avremmo potuto anche esimerci dal dare tutte le superiori dimostrazioni per una valutazione sicura e certa nel nostro ordinamento del fenomeno considerato.

Non è possibile infatti ritenere associazione segreta operante nel nostro Stato un ente facente parte della struttura costituzionale di un ordinamento sovrano come è quello della Chiesa. Quale fosse la natura dell'ente si sarebbe potuto d'altronde accertare facilmente, anche senza conoscere il dato normativo sopra riferito e la vasta letteratura giuridica in materia. Bastava chiedere

all'autorità ecclesiastica; e sarebbero state sufficienti anche le succinte notizie che ne dà l'Annuario pontificio, sotto le voci Prelature personali e Opus Dei.

Sott'altro profilo del resto è noto (secondo la comune dottrina costituzionalistica ed ecclesiasticistica) come lo Stato italiano, con l'art. 7, 1° co. della Costituzione («Lo Stato e la Chiesa cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani») abbia espresso una valutazione previamente positiva della Chiesa, del suo ordinamento giuridico e della sua struttura costituzionale, senza neppure riservarsi — come invece ha fatto per le altre confessioni religiose: art. 8, 2° co. Cost. — di apprezzare la conformità dei suoi contenuti con l'ordinamento italiano.

La ragione di questo solenne riconoscimento, di questa conseguente mancata riserva, è facilmente intuibile: la Chiesa è, si può dire, da sempre presente e operante con il suo ordinamento giuridico nella società italiana; attraverso la sua organizzazione religiosa essa ha dato contributi in primo luogo spirituali, ma anche di soccorso, di impulso, di cultura, di civiltà in poche parole, alla società civile. La verifica al riguardo la fornisce la storia, ed è un dato acquisito e ammesso anche dai non cattolici o dai non credenti.

Ma anche se non tutti la pensano così, in ogni caso così ritenne il legislatore costituente del 1947 e così ha ritenuto il legislatore italiano nel dare esecuzione al recente Accordo di villa Madama (cfr art. 1 e art. 2; il quale ultimo fra l'altro assicura alla Chiesa, con un impegno che vincola lo Stato anche sotto un profilo internazionalistico, «la libertà di organizzazione»).

Accusare un ente strutturale della Chiesa di perseguire fini illeciti per lo Stato altro non significa che accusare di ciò la Chiesa stessa, stante l'immedesimazione fra la Chiesa e i suoi enti di struttura, espressione del suo potere di auto organizzazione a livello costituzionale.

Un'accusa senza fondamento

È un'accusa senza alcun fondamento in fatto, smentita da precisi elementi di diritto; e proprio perché senza fondamento, gravissima: foriera di tensioni facilmente immaginabili fra Stato e Chiesa, estranee al sentire del popolo italiano; sostanzialmente eversiva dell'indirizzo costituzionale consacrato nell'art. 7, 1° co. della Costituzione. Non ci troviamo di fronte a opinioni (magari contrarie al buon senso o semplicemente inopportune); bensì di fronte a proposte (come è quella di indagare su un ente facente parte della struttura costituzionale della Chiesa) chiaramente antiggiuridiche, perché contrarie al dettato costituzionale. Su proposte siffatte si può dire che si sia pronunciata già l'Assemblea costituente.

Forse apparirà ancor più grave a chi ha a cuore le libertà garantite dalla

nostra Costituzione, incitare gli organi dello Stato a sindacare o addirittura a perseguire le scelte di chi, nell'esercizio del diritto di libertà religiosa (garantito dalla nostra Costituzione non solo ai cittadini italiani, ma a «tutti»: art. 19), ha creduto o crede di aderire alle strutture istituzionali di una confessione, qui la cattolica, professando così la sua fede, facendone, se vuole, propaganda, esercitando il culto.

Solo ai non giuristi è necessario ricordare quel che pacificamente s'insegna in materia: che il diritto di libertà religiosa è un diritto pubblico soggettivo, che può essere cioè fatto valere anche nei confronti dello Stato e dei suoi organi; che a nessuno è lecito indurre una persona, né direttamente né indirettamente, a dichiarare la sua credenza o non credenza religiosa; che, tanto meno, dall'appartenenza o non appartenenza religiosa possono essere tratte conseguenze di qualsivoglia tipo giuridicamente rilevanti; che gli organi dello Stato (e fra questi piace pensare in primo luogo al Parlamento, sede naturale di difesa delle libertà del cittadino), non che conculcare, sono chiamati a proteggere questo delicatissimo profilo della libertà personale.

A tutti infine va ricordato l'insegnamento di un grandissimo maestro del diritto, F. Ruffini: che dal «nocciolo primitivo della libertà di religione» tutta la teoria dei diritti di libertà si è venuta poi enucleando, «poiché quello della inviolabilità della propria coscienza fu il primo e per un pezzo il solo diritto che l'individuo abbia accampato di fronte allo Stato».

Proteggere dunque la libertà religiosa significa proteggere tutte le libertà. Minacciarla, significa minacciarle tutte. E nel quadro giuridico-costituzionale offerto dalla nostra Carta fondamentale, attentare alla Chiesa nelle sue strutture costituzionali, impedire o minacciare i cittadini di aderire a esse nell'esercizio del loro diritto di libertà religiosa, significa attentare alle libertà istituzionali e individuali proprie e caratterizzanti della nostra società civile. □

Gaetano Lo Castro è ordinario nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università «La Sapienza» di Roma.